



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO TESI DI LAUREA TRIENNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di assegnazione e valutazione della prova finale per i Corsi di laurea Triennale del DiSPeS.
2. La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, con il docente relatore e di fronte alla prevista commissione, di una dissertazione scritta (elaborato).

Art. 2 – Relatore e argomento della prova finale

1. Il Relatore, scelto dallo studente fra i professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto del DiSPeS, assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente ed in sintonia con i suoi interessi culturali e/o professionali.
2. Il Relatore può essere scelto dallo studente anche tra i docenti dell'Università di Trieste, afferenti ad altri Dipartimenti, a condizione che sia titolare di un insegnamento inserito nel piano di studi dello studente, anche come corso a scelta o in sovrannumero, relativo all'argomento della tesi scelta.
3. Lo studente potrà scegliere l'argomento della tesi di laurea anche tra insegnamenti non inseriti nel proprio piano di studi, ma solo tra quelli offerti nei corsi di studio del Dipartimento.

Art. 3 –Elaborato

1. L'elaborato, redatto in forma scritta, su un argomento stabilito in modo discrezionale dal relatore, può essere una breve dissertazione, un'analisi specifica di un tema, una ricerca mirata di tipo bibliografico o sostantivo.
2. L'elaborato potrà essere redatto in lingua Italiana, Inglese, Francese, Spagnola, e dovrà essere accompagnato da una breve presentazione in lingua italiana.

Art. 4 – Commissione pre-Laurea, Commissione di laurea, Voto di laurea e Proclamazione

- 1-La Commissione pre-laurea è composta dal Relatore e da almeno due ulteriori docenti a sua scelta, di norma di aree disciplinari affini. Possono essere chiamati a far parte della Commissione di pre-laurea anche i cultori della materia con diritto di voto.
- 2 -Il candidato discute l'elaborato davanti alla Commissione pre-laurea che gli attribuisce il voto di laurea ai sensi dell'art. 5.
3. La presentazione e discussione dell'elaborato da parte del candidato dinanzi alla Commissione pre-Laurea avviene nei tempi stabiliti autonomamente dal Relatore e secondo le modalità previste dalle Linee guida di Ateneo sulla didattica in vigore al momento della



discussione.

4. Il Relatore fissa la data e il luogo di svolgimento dei lavori della Commissione pre-laurea e convoca il laureando.

5. La presentazione e discussione dell'elaborato è pubblica. La Commissione pre-laurea può discutere più elaborati in un'unica sessione.

6. La Commissione di Laurea è composta da almeno 3 membri con diritto di voto, nominata dal Direttore di Dipartimento secondo le vigenti disposizioni di legge e degli ordinamenti didattici e dei regolamenti di Ateneo.

7. La Commissione di laurea attribuisce il voto di laurea ai sensi dell'art. 6 e proclama il candidato laureato.

8. La proclamazione dei candidati si svolge in seduta pubblica con appello nominale e comunicazione del voto di Laurea finale e del titolo conseguito, secondo la formula di rito.

Art. 5 Valutazione dell'elaborato

1. La Commissione pre-laurea, dopo la discussione, attribuisce il seguente "voto dell'elaborato" secondo le modalità seguenti:

- n. 1 punto equivalente al giudizio: elaborato e discussione sufficienti;
- n. 2 punti equivalente al giudizio: elaborato e discussione discreti;
- n. 3 punti equivalente al giudizio: elaborato e discussione ottimi.

2. La Commissione pre-Laurea può proporre l'elaborato per la distinzione di lode.

3. Qualora il "voto di laurea" del candidato calcolato ai sensi dell'art. 6 non raggiunga il punteggio finale di 110/110, la proposta di distinzione di lode varrà l'attribuzione di n. 1 punto ulteriore al voto finale di laurea.

4. Il punteggio ottenuto dal candidato a seguito della discussione dell'elaborato viene comunicato in forma scritta alla Segreteria Didattica del Dipartimento, comunque almeno due giorni prima della seduta di laurea.

5. Lo studente deve superare con esito positivo la discussione relativa alla prova finale.

Art. 6 – Determinazione del voto di laurea

1. Il voto di laurea da attribuire al candidato è dato dalla somma del "voto di curriculum", del "voto aggiuntivo" e del "voto dell'elaborato".



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

2. Il “voto di curriculum” è pari alla media ponderata dei voti degli esami di profitto rapportata a 110. Sono escluse dal calcolo della media le attività senza votazione e quelle escluse dai regolamenti di Ateneo;
3. Il “voto aggiuntivo” si calcola in ragione del numero di lodi conseguite negli esami di profitto e del tempo impiegato per laurearsi, computando n. 0,33 punti per ogni lode conseguita negli esami previsti dal piano di studi, più n. 3 punti assegnati qualora il candidato consegua il titolo entro la durata normale del corso di studi o n. 1 punto assegnato qualora il candidato consegua il titolo entro l’anno successivo alla conclusione della durata normale del corso di studi.
4. Il “voto dell’elaborato” deriva dalla valutazione dell’elaborato e dalla sua discussione attribuito dalla Commissione pre-laurea a norma del precedente art. 5.
5. Il “voto di laurea” viene arrotondato all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.
6. La Commissione potrà attribuire a maggioranza assoluta un massimo di n. 1 punto aggiuntivo nel caso in cui il voto di laurea finale sia pari a 98/110, 99/110 o 109/110.